

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Mariarosaria Savaglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa da:

SOCIETÀ

Attrice

contro

BANCA

Convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la SOCIETÀ citava in giudizio BANCA, con la quale aveva stipulato un contratto di leasing avete ad oggetto la locazione finanziaria di OMISSIS, al fine di vedere rassegnate le seguenti conclusioni *"voglia l'on. Tribunale adito contrariis reiectis, dichiarare nulla e/o inefficace la clausola di cui all'art. 8 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria dei beni strumentali e, conseguentemente, condannare la convenuta, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento — a titolo di risarcimento danni — in favore dell'attore della somma pari ad € 25.000,00, oltre € 15.000,00 per mancato utile da contratto"*.

In particolare, parte attrice rappresentava di aver concluso il contratto di locazione finanziaria in data 18.10.2017, ma che solo dopo un anno la convenuta aveva messo a disposizione i documenti necessari alla circolazione, costringendo parte attrice a disattendere impegni contrattuali già assunti in precedenza.

Si chiedeva, pertanto, la disapplicazione dell'art. 8 del condizioni generali del contratto di leasing, limitativa della responsabilità della BANCA in quanto vessatoria e non sottoscritta in maniera specifica.

Si costituiva in giudizio la BANCA la quale eccepiva preliminarmente la l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in quanto all'art. 20 del contratto n. OMISSIS sottoscritto dalle parti veniva stabilito espressamente, in deroga alle regole della competenza territoriale, di attribuire la competenza esclusiva per territorio al Tribunale di Napoli.

La convenuta contestava poi la pretesa vessatorietà. dell'art. 8 del condizioni generali del contratto di leasing, considerato che la clausola era stata separatamente negoziata e sottoscritta, ricordando tra l'altro che trattasi di contratto fra operatori commerciali e non fra professionista e consumatore. Contestava, inoltre, la genericità delle pretese risarcitorie di parte avversa.

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Mariarosaria Savaglio, n. 236 del 3 febbraio 2020

In sede di prima udienza, legale rappresentante di parte attrice disconosceva la propria firma apposte in calce alle clausole n. 8 e n. 20 delle condizioni generali del contratto.

La causa veniva, pertanto istruita anche in relazione a tale aspetto.

Espletata la prova orale, che tuttavia non si rivelava concludente, veniva predisposta CTU al fine di verificare le firme contestate dal legale rappresentante.

Tanto premesso l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente è fondata e merita accoglimento.

Nel caso di specie, infatti, la perizia calligrafica effettuata sul formulario contrattuale sottoscritto dal legale rappresentante lasciano esito a pochi dubbi.

Conclude, infatti, il CTU, dopo un'accurata analisi grafica, da condividere nel metodo e nel merito: *"a conclusioni di ciò, sono evidenti, in quanto dimostrate, le forti omogeneità tra le caratteristiche tipiche e personali della scrittura autografa del legale rapp. della grafia delle firme — sigla oggetto di verga e se ne può dichiarare l'identica paternità. Le omogeneità sono state riscontrate in tutti i parametri, ma soprattutto negli elementi più intimi delle rafie che ci hanno consentito di stabilire, inequivocabilmente, l'unicità della mano."*

A ciò si aggiunga che appare quanto meno singolare, che dopo aver portato completamente in esecuzione il contratto (i canoni di leasing sono stati interamente versati e il bene è stato riscattato) si disconoscano le firme apposte sullo stesso.

Orbene, pur riconoscendo quindi alla clausola che individua la competenza territoriale di un foro specifico, la copiosa giurisprudenza di legittimità in materia non ha mancato più volte di ribadire che la concorde e univoca volontà delle parti sul punto ben si può desumere dalla specifica sottoscrizione della clausola in parole (da ultimo Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15278 del 21/07/2015: *"L'espressa designazione convenzionale di un foro territoriale esclusivo, contenuta in un contratto bancario per adesione, presuppone una inequivoca e concorde volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge ed ha natura di clausola vessatoria, sicché va specificamente approvata per iscritto, dovendosi, a tal fine, ritenere sufficiente, quale indicazione specifica e idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore, il richiamo al numero ovvero alla lettera che contraddistingue la clausola, senza necessità dell'integrale trascrizione della previsione contrattuale."*) circostanza verificatasi nel caso di specie.

Occorre, pertanto, riconoscere che la competenza territoriale spetti al Tribunale di Napoli, quale Foro convenzionale ai sensi dell'art. 28 c.p.c. specificamente pattuito dalle parti contrattuali.

Si pone a carico di parte attrice il compenso corrisposto al CTU.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nella misura dei mini mi edittali posta la non complessità delle questioni di diritto trattate.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Sentenza, Tribunale di Cosenza, Giudice Mariarosaria Savaglio, n. 236 del 3 febbraio 2020

- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cosenza in favore del Tribunale di Napoli; assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;
- pone a carico di parte attrice le spese della CTU effettuata;
- condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 3.650,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Cosenza, 03/02/2020

Il Giudice
dott.ssa Mariarosaria Savaglio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS